



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SOCIETÀ DI COMODO TITOLARI DI PROPRIETÀ IMMOBILIARI E
SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE PREVISTA DALL'ART. 30
DELLA LEGGE N. 724 DEL 1994**

Sentenza del 28 febbraio 2025, n. 833 del 2025 (dep. 30/06/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. II

Composizione

Atzeni Manfredo (Presidente)

Murino Antonella (Relatore)

Diozzi Fabio (Giudice)

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 371 ACCERTAMENTO D'UFFICIO
Accertamento - Società di comodo – Proprietà di immobili - Mancato
raggiungimento del reddito minimo - Presunzione semplice - Prova contraria -
Onere a carico del contribuente – Contenuto.

Massima

In tema di società di comodo, l'art. 30, comma 1, della Legge n. 724 del 1994, prevede una presunzione legale relativa, in base alla quale una società si considera "non operativa", se la somma di ricavi, incrementi delle rimanenze e altri proventi (esclusi quelli straordinari) imputati nel conto economico risulti inferiore a un ricavo presunto, calcolato applicando determinati coefficienti percentuali al valore degli "asset" patrimoniali della società, con la conseguenza che incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare specificamente l'esistenza di situazioni oggettive ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto. (In motivazione la Corte ha precisato che l'onere della prova può ritenersi assolto ove il contribuente dimostri la presenza di immobili intestati alla società, che, indipendentemente da scelte imprenditoriali, hanno natura, struttura e dimensioni, che abbiano reso estremamente difficoltoso o impossibile il collocamento sul mercato delle locazioni).

Rif. normativi

Art. 30 Legge 23/12/1994, n. 724



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 37 bis DPR 600/1973

Conformità

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21358 del 21/10/2015

Anno pubb.

2025